



**REGIONE MARCHE - IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive
(Aliquote variate dalla normativa regionale)**

anno di imposta 2014

Codice	Regime e soggetti interessati	Aliquota(**)	Entrata in vigore	Termine	Norma regionale
M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97e dalla Legge regionale)	4,73	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 3, L.R. 19/12/01, n 35
SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti e settori di attività :				
SM1	a) soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160,8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	3,90	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 4, lettera a), L.R. 19/12/01, n 35
SM2	b) soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e), del D.Lgs.446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460;	3,90	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 4, lettera c), L.R. 19/12/01, n 35
SM3	c) soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis),del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale;	3,90	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 4, lettera e), L.R. 19/12/01, n 35
SM4	d) al settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20 (confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007: 72.11.00, 72.19.01, 72.19.09, 72.20.00) (*);	3,90	periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005	a regime	Art. 1, comma 4, lettera e) bis, L.R. 19/12/01, n 35, come integrato dall'art. 35 L.R. 24/12/04, n. 29
SM5	e) al settore "altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento" di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche: 92.3 (confluisce nei nuovi codici Ateco 2007: 79.90.11, 85.52.01, 90.01.01, 90.01.09, 90.02.01, 90.02.02, 90.02.09, 90.03.02, 90.03.09, 90.04.00, 93.21.00, 93.29.10, 93.29.90) (*).	3,90	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, comma 4, lettera e) ter, L.R. 19/12/01, n 35, aggiunta dall'art. 19 L.R. 11/10/05, n. 24
A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. A), legge 381/1991.	2,5	periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007	a regime	Art. 1, comma 4 bis, L.R. 19/12/01, n 35, come modificato dall'art. 12, L.R. 11/03/03, n. 3, come sostituito dall'art. 34, L.R. 27/12/07, n. 19
A2	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991.	1,5	periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007	a regime	Art. 1, comma 5, L.R. 19/12/01, n 35, come modificato dall'art. 12, L.R. 11/03/03, n. 3, come sostituito dall'art. 34, L.R. 27/12/07, n. 19

A3	Agevolazione per riduzione aliquota, al settore fabbricazione delle calzature di cui ai codici ISTAT attività economiche: 19.30.1, 19.30.2, 19.30.3 - ed al settore fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria di cui al codice ISTAT attività economiche: 19.20.0 - (confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007: 15.20.10, 15.20.20, 16.29.11, 22.19.01, 22.29.01 e 15.12.09) (*).	4,13	periodo di imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, comma 1, L.R. 22/12/03, n. 25 e art. 30, comma 1, L.R. 19/02/04, n. 2
A4	Agevolazione per riduzione aliquota, per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio di cui ai codici alfabetici Istat della classificazione delle attività economiche per le sezioni C,D,E,F e G - (i codici numerici di tali sezioni confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007 come indicati nella tabella di raccordo sottocitata) (*), a condizione che non sia aumentato rispetto all'anno precedente il tasso di premio per l'assicurazione INAIL da applicare ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000:	4,13	periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007	a regime	Art. 1, comma 5 bis, L.R. 19/12/01, n. 35, come inserito dall'art. 19 L.R. 11/10/05, n. 24, come modificato dall'art.34, L.R. 27/12/07, n. 19 e art. 33, comma 1, L.R. 28/07/09, n. 18, dall'art. 27 L.R. 28/12/2010, n. 20, dall'art. 5 L.R. 29/11/2013, n. 44, dall'art. 5 L.R. 23/12/2013, n. 49
A4.1	a) imprese che esportano all'estero almeno il 50 per cento del fatturato dell'ultimo anno;				
A4.2	b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per ciascun periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni sottoindicate, abbiano:				
A4.2.1	1) assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso del titolo di laurea specialistica appartenente alle classi: 4/S, 6/S, 8/S, 14/S, 20/S, 23/S, 25/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S; 33/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 45/S, 50/S, 61/S, 62/S, 64/S, 78/S, 81/S, 84/S, 91/S, 92/S, come da numerazione e denominazione allegata al decreto del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000;				
A4.2.2	2) ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di sistemi di gestione etica, di qualità aziendale e ambientale: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS;				
A4.2.3	3) registrato almeno un brevetto internazionale, europeo o nazionale per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale;				
A5	Agevolazione per riduzione aliquota, per le attività di preparazione e concia del cuoio di cui al codice Istat attività economiche: 19.10.0 - (confluisce nel nuovo codice Ateco 2007: 15.11.00) (*).	4,13	anno di imposta 2006	a regime	Art. 25, L.R. 10/02/06, n. 2

IC (***)	Maggiorazione per i soggetti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 446/1997 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	5,03	periodo di imposta in corso al 6 luglio 2011	a regime	Art. 11, L.R. 31/10/2011, n. 20
IC1	Agevolazione per le imprese di cui all'articolo 5 del d.lgs. 446/1997 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che usufruiscono di una delle agevolazioni di al codice A4	4,43	periodo di imposta in corso al 6 luglio 2011	a regime	
BA (***)	Maggiorazione per i soggetti di cui all'articolo 6 del d.lgs. 446/1997	5,48	periodo di imposta in corso al 6 luglio 2011	a regime	Art. 11, L.R. 31/10/2011, n. 20
AS (***)	Maggiorazione per i soggetti di cui all'articolo 7 del d.lgs. 446/1997	6,73	periodo di imposta in corso al 6 luglio 2011	a regime	Art. 11, L.R. 31/10/2011, n. 20
AG	Aliquota ridotta di cui all'art. 45, co. 1 del D.Lgs. n. 446/97 per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 601/73	1,9	–	–	–
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 16, co. 2 del D.Lgs. n. 446/97	8,5	–	–	–

(*) Per il raccordo con i nuovi codici Ateco 2007 vedasi apposita tabella dell'Agenzia delle Entrate disponibile nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it

(**) Le aliquote Irap sono già riparametrate ai sensi dell'art. 1, comma 226, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria statale 2008)

(***) Le aliquote Irap di cui ai codici IC, BA e AS sono rideterminate disponendo l'incremento di 0,83 punti percentuali (M1 4,73% - aliq. base 3,90) alla aliquota ordinaria dei soggetti passivi in questione, rispettivamente pari a 4,20%, 4,65% e 5,90% (nota prot.n. 15178/2011 del 6 settembre 2011 della Direzione Federalismo Fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze - art. 11 L.R. 20/2011)

Deduzioni dalla base imponibile Irap

Regime e soggetti interessati	Entrata in vigore	Termine	Norma regionale
<p>Ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) del d.lgs. 446/1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) che incrementano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente, spetta una deduzione dalla base imponibile fino ad euro 12.000 per ciascun nuovo dipendente assunto. Tale deduzione è incrementata fino all'importo di 24.000 euro nei casi di nuova assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con età non inferiore a cinquanta anni. La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale. La deduzione non spetta se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente e se il rapporto di lavoro cessa nello stesso periodo di imposta; ai fini del beneficio rilevano le nuove assunzioni effettuate dai soggetti passivi negli impianti ubicati nel territorio marchigiano. Per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale. Le imprese costituite nel corso del 2014 possono usufruire della deduzione con riferimento a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, a condizione che l'incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.</p>	<p>periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014</p>	<p>periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014</p>	<p>Art. 1, comma 6, L.R. 19/12/2001, n. 35, come modificato dall'art. 5 L.R. 23/12/2013, n. 49</p>